

Comunità Montana del Casentino

Provincia di Arezzo

**REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI
INDIVIDUALI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA**

Integrazione del regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi
Approvato con delibera della Giunta Esecutiva n. 139 del 29 /12/2008

Sommario

| | |
|--|---|
| Art.1 - Oggetto del regolamento e ambito di applicazione..... | 1 |
| Art.2 - Condizioni per il conferimento degli incarichi..... | 2 |
| Art.3 - Ricognizione delle professionalità presenti all’interno dell’Ente..... | 2 |
| Art.4 - Modalità di affidamento dell’incarico | 2 |
| Art.5 - Corrispettivo dell’incarico | 3 |
| Art.6 - Contratto per il conferimento dell’incarico | 3 |
| Art.7 - Verifica dell’esecuzione ed erogazione del compenso | 3 |
| Art.8 - Prevenzione e sicurezza | 4 |
| Art.9 - Programma e limite di spesa annuo..... | 4 |
| Art.10 - Pubblicità degli incarichi..... | 4 |
| ART. 11 - Controlli dell’organo di revisione e della Corte dei Conti..... | 4 |

Art.1 - Oggetto del regolamento e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento integra il regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi, e disciplina i limiti i criteri e le modalità per l’affidamento di tutte le tipologie di incarico di collaborazione autonoma, ai sensi dell’art. 3 c. 56 della legge n. 244/2007 come sostituito dall’art. 46 c. 3 del D.L. 112/2008 convertito nella legge 133/2008.
2. Il presente regolamento non trova applicazione per il conferimento di incarichi di prestazione di servizi anche di natura professionale.
3. Sono escluse dalla disciplina del presente regolamento:
 - a) le prestazioni di servizi di cui agli allegati IIA e IIB al D.lgs. 163/2006 ai quali si applicano le norme del decreto stesso e le norme regolamentari dell’ente; ad esempio il presente regolamento non si applica ai:
 - i. - servizi legali;
 - ii. - servizi di progettazioni e attività ad esse connesse;
 - iii. - servizi di consulenza gestionale;
 - iv. - servizi relativi all’istruzione anche professionale;
 - b) le prestazioni di servizi obbligatori per Legge in mancanza di uffici a ciò deputati, nonché gli incarichi per l’esercizio di pubbliche funzioni, commissioni obbligatorie, commissorie di gara e di concorso, incarichi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.
4. Per gli incarichi attribuiti a dipendenti di altre PPAA si applica quanto previsto dall’art. 53 del D.Lgs. 165 del 2001 in tema di autorizzazione preventiva e di adempimenti relativi all’Anagrafe delle prestazioni.

5. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie, o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti.

Art.2 - Condizioni per il conferimento degli incarichi

- 1) La Comunità Montana può avvalersi di collaborazioni autonome per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, ai sensi di quanto stabilito dall'art.7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001.
- 2) Gli incarichi di collaborazione autonoma come definiti al successivo art. 4 sono affidati ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti e condizioni:
 - a) l'oggetto della prestazione:
 - i) deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Ente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
 - ii) deve inoltre risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione;
 - iii) deve essere compreso fra le attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dall'Assemblea;
 - b) l'ente deve aver preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
 - c) la prestazione deve essere di natura temporanea ed altamente qualificata;
 - d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
 - e) La spesa annua complessiva deve essere contenuta entro il limite massimo fissato nel bilancio di previsione.
- 3) Per conferimento degli incarichi, può essere stabilito l'espletamento di adeguate procedure comparative.
- 4) Per "particolare e comprovata specializzazione universitaria" si intende, di norma, il possesso del diploma di laurea magistrale o di laurea specialistica di secondo livello coerente con l'attività per la quale l'incarico viene conferito.
- 5) Si prescinde dal requisito della specializzazione universitaria per attività svolte da soggetti iscritti ad ordini o albi professionali, o da soggetti che operano nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali. In questi casi rimane ferma la necessità di accertare l'esperienza maturata.

Art.3 - Ricognizione delle professionalità presenti all'interno dell'Ente

- 1) Il dirigente, prima di determinare l'affidamento dell'incarico, effettua una ricognizione delle professionalità presenti all'interno dell'ente per verificare l'impossibilità di soddisfare le esigenze emerse senza ricorrere ad incarichi esterni, per insufficienza numerica del personale in dotazione o per mancanza della necessaria professionalità del personale disponibile
- 2) Gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa o di natura occasionale, potranno essere affidati a coloro che sono in possesso, oltre di quanto indicato nel precedente art.2, anche dei requisiti di seguito specificati:
 - a) godere dei diritti civili e politici;
 - b) non avere riportato sentenze di condanna passate in giudicato e di non avere in corso procedimenti penali per reati contro la pubblica amministrazione, per reati contro la fede pubblica; di non avere, infine, liti pendenti o contenziosi di qualsivoglia natura con la Comunità Montana del Casentino.

Art.4 - Modalità di affidamento dell'incarico

- 1) Gli incarichi di cui all'art.1, nel rispetto delle condizioni ivi stabilite, sono attribuiti dal

dirigente dell'Area per le attività connesse alle proprie funzioni nei limiti di quanto stabilito dal programma per gli incarichi di collaborazione autonoma approvato dall'assemblea, negli atti di indirizzo della giunta esecutiva e nelle previsioni di bilancio, previa procedura comparativa dei curricula, delle proposte operative e delle proposte economiche, tramite avviso di selezione o invito di almeno 3 soggetti (se sussistono in tale numero soggetti idonei);

- 2) In deroga al comma precedente è possibile l'affidamento diretto, senza l'espletamento della procedura comparativa, nei seguenti casi:
 - a) quando, a seguito di procedura comparativa di selezione, non sia stata presentata o risulti ammissibile alcuna manifestazione di disponibilità;
 - b) quando la particolare urgenza, non imputabile all'Amministrazione, renda incompatibile l'esperimento di procedure comparative di selezione; in particolare quando trattasi di incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o cofinanziati da altre amministrazioni pubbliche o dall'Unione Europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione per l'individuazione dei soggetti attuatori;
 - c) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale ovvero competenze specialistiche non comparabili, quanto come quelle connesse alle abilità del prestatore d'opera od a sue particolari interpretazioni od elaborazioni ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi;
 - d) quando di tratti di attività complementari, non comprese nell'incarico principale già conferito, che per motivi sopravvenuti siano diventate necessarie per l'utile svolgimento dell'incarico stesso; in tal caso le attività complementari possono essere affidate senza il ricorso alla procedura comparativa, direttamente al prestatore dell'incarico principale a condizione che esse non possano essere separate senza recare pregiudizio agli obiettivi ed ai programmi perseguiti mediante l'incarico principale e che il maggior compenso non superi quello originariamente fissato.
- 3) In ossequio al principio di economicità dell'azione amministrativa è inoltre possibile prescindere alla procedura comparativa quando il corrispettivo totale della prestazione non supera la somma netta di € 5.000,00.

Art.5 - Corrispettivo dell'incarico

- 1) Il corrispettivo dell'incarico è determinato sulla base delle caratteristiche dell'attività da espletare, della capacità professionale necessaria e dell'impegno richiesto, tenendo conto dei compensi normalmente corrisposti per prestazioni di analoga professionalità.

Art.6 - Contratto per il conferimento dell'incarico

- 1) Il conferimento dell'incarico avviene mediante la stipulazione di un contratto in forma scritta da sottoscrivere, prima dell'inizio dell'attività, tra il soggetto individuato ed il dirigente della struttura proponente.
- 2) 2. Il contratto deve in ogni caso prevedere l'oggetto della collaborazione, la durata della medesima, l'entità e la modalità di corresponsione del corrispettivo, la previsione di eventuali clausole risolutive.

Art.7 - Verifica dell'esecuzione ed erogazione del compenso

- 1) Il dirigente competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
- 2) Qualora i risultati delle prestazioni fornite dagli incaricati risultino non conformi a quanto richiesto o risultino del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di

integrare i risultati entro un termine stabilito ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente prestabilito.

6. Il compenso complessivo verrà erogato a seguito di accertamento, da parte del dirigente della struttura, della esattezza della prestazione, secondo i termini contrattuali.

7. Gli adempimenti fiscali, previdenziali ed assicurativi saranno quelli definiti dalla normativa vigente.

Art.8 - Prevenzione e sicurezza

1) In applicazione delle norme in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, i dirigenti delle strutture in cui operano gli incaricati devono informarli sui rischi presenti nel luogo di lavoro e devono vigilare sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi.

2) Per eventuali infortuni occorsi agli incaricati nei locali della struttura, il dirigente procede alla relativa denuncia, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia.

Art.9 - Programma e limite di spesa annuo

1. Gli incarichi di collaborazione autonoma, così come definiti dal precedente art.4, possono essere affidati solo per lo svolgimento di attività istituzionali stabilite dalla legge o previste in un programma approvato dal consiglio comunale, ai sensi dell'art.3, comma 55, della Legge n.244/2007.

2. Il limite di spesa annuo per il conferimento di tutti gli incarichi di cui al precedente art.1 è fissato nel bilancio di previsione.

Art.10 - Pubblicità degli incarichi

1) Degli incarichi di collaborazione deve essere pubblicato sul sito web del Comune, ai sensi dell'art.1, comma 127, della Legge n.662/1996 e dell'art.53, comma 14, del D. Lgs. n.165/2001:

- a) il nome dell'incaricato;
- b) il tipo di incarico;
- c) il compenso previsto.

2) L'informazione rimarrà pubblicata per un anno o, comunque, per l'intera durata dell'incarico.

3) Per gli incarichi di consulenza la pubblicazione è condizione di efficacia del provvedimento di incarico.

4) L'omissione della pubblicazione configura responsabilità disciplinare e patrimoniale per chi era tenuto a provvedere.

ART. 11 - Controlli dell'organo di revisione e della Corte dei Conti

1) Gli atti di spesa per gli incarichi indicati al precedente art. 2, comma 1 lett. a), sono sottoposti al preventivo controllo dell'Organo di revisione (L. 311/2004, art. 1 comma 42)1.

2) Quelli di importo superiore a 5.000 euro devono essere sottoposti al controllo successivo della Sezione regionale della Corte dei Conti, secondo la modalità fissata dalla sezione medesima (l. 266/2005, art. 1 comma 173).

3) Il presente regolamento viene trasmesso alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, entro 30 giorni dall'adozione.